

*dsg*

Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche  
dell'Università di Torino

# I diritti sociali come diritti della personalità

*a cura di*

ROBERTO CAVALLO PERIN, LEONARDO LENTI  
GABRIELLA M. RACCA, ALESSANDRA ROSSI

Edizioni Scientifiche Italiane



## Capitolo I

### *Pluralità di soggetti e di prestazioni nelle obbligazioni*

di Roberto Cavallo Perin e Barbara Gagliardi\*

SOMMARIO: 1. Le prestazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse. – 2. Le obbligazioni solidali, divisibili, indivisibili e collettive. – 3. La complessità oggettiva: le prestazioni accessorie e i doveri di protezione. – 4. Il collegamento tra rapporti giuridici. Le prestazioni integrate. – 5. Le prestazioni alternative, generiche e con facoltà alternativa.

#### 1. *Le prestazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse*

Secondo le tradizionali classificazioni dell'obbligazione la stessa può avere ad oggetto una prestazione di dare, di fare o non fare, cui un tempo si giustapponevano le obbligazioni di *praestare* aventi ad oggetto la garanzia di un debito altrui (C.M. BIANCA, 1990, 107).

Nella stesse trattazioni giuridiche sulle obbligazioni si è distinto normalmente tra obbligazioni semplici e complesse, quest'ultime suddivise a loro volta in obbligazioni "oggettivamente" e "soggettivamente" complesse.

È detta semplice quando ha ad oggetto un'unica prestazione, al contrario assume carattere complesso l'obbligazione – talora denominata "collettiva" o "multipla" – in cui siano dedotte una pluralità di prestazioni, che possono atteggiarsi in vario modo e specialmente in una relazione di alternativa o accessorialità dell'una all'altra.

Il carattere multiplo della obbligazioni è normalmente riferito al suo oggetto, talora – con argomento ritenuto «artificioso» (F.D. BUNELLI, 1990, 2) – indica anche le *obbligazioni soggettivamente complesse* (A. DI MAJO, 1990, 31), tutte caratterizzate da una pluralità di soggetti obbligati e denominate obbligazioni *solidali* (artt. 1292 e ss. c.c.), *divisibili* (artt. 1314-1315 c.c.), *indivisibili* (artt. 1316 e ss. c.c.) e *collettive*, cui si aggiungono alcune norme che disciplinano la presenza

\* I paragrafi 1 e 4 sono di Roberto Cavallo Perin; i paragrafi 2, 3 e 5 di Barbara Gagliardi.

di più soggetti nell'ambito di singoli rapporti obbligatori (es. art. 1172 c.c. in tema di deposito, artt. 1840 e 1854 c.c. per cassette di sicurezza e rapporto di conto corrente). La pluralità dei soggetti si riferisce ad un'obbligazione che ha ad oggetto la stessa prestazione (c.d. *eadem res debita*), secondo alcuni anche la stessa ragione o titolo giuridico (c. d. *eadem causa obligandi*) e in tal caso una stessa prestazione è oggetto dell'obbligazione di tanti condebitori o concreditori.

In altre vicende giuridiche la stessa prestazione è oggetto di differenti rapporti la cui relazione non è sempre conosciuta allo stesso modo e allo stesso tempo da tutti i partecipi, ma può assumere rilievo in seguito ove l'adempimento di un obbligo da parte degli uni determini il venire meno dei requisiti essenziali dell'obbligazione degli altri, rendendone impossibile l'oggetto (art. 1325 c.c.) e causandone dunque l'invalidità sopravvenuta (art. 1418, co. 2°, c.c.). Possono inoltre derivarne vicende giuridiche ulteriori, come nel caso dell'obbligo di prestare gli alimenti di parenti e affini (art. 433 c.c.) che si sovrappone almeno in parte all'obbligazione di servizio sociale a favore delle persone in stato di bisogno (su cui v. *infra* cap. IX).

Ancora l'autonomia privata (art. 1322 c.c.) o nelle discipline di settore le leggi speciali possono definire il collegamento tra rapporti giuridici normalmente indipendenti, non importa ora se in ragione di una definizione di accessorialità, oppure di una alternatività o complementarietà dell'uno rispetto all'altro (*infra* § 4).

## 2. Le obbligazioni solidali, divisibili, indivisibili e collettive

L'obbligazione è in solido (art. 1292 c.c.) quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità liberando in tal modo gli altri (*solidarietà passiva*), oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, liberando così il debitore verso tutti (*solidarietà attiva*).

Mentre la solidarietà attiva opera solo quando espressamente prevista, quella passiva è presunta tutte le volte che vi siano più debitori, salvo sia stabilito altrimenti dalla legge o dal titolo (art. 1294 c.c.). Né essa è incompatibile con la previsione di diverse modalità di adempimento per i singoli debitori o a beneficio dei diversi creditori (art. 1293 c.c.).

All'obbligazioni solidale può corrispondere tanto un *interesse comune* a tutte le parti, ove le stesse si prefiggano l'attuazione di un medesimo rapporto economico (es. obbligazione di pagare il prezzo di un bene acquistato in comune), tanto un *interesse esclusivo* di una

delle parti, le quali abbiano *ab origine* posto in essere un rapporto accessorio rispetto ad altro principale (es. fideiussione *ex art. 1944 c.c.*). Se ne esclude così la responsabilità «sussidiaria», cioè la possibilità di escutere un debitore soltanto subordinatamente all'inadempimento di quello principale.

La sussistenza di un interesse «comune» oppure «unisogettivo» ha particolari conseguenze sui rapporti interni tra concreditori e condebitori: soltanto nel primo caso infatti l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o creditori (art. 1298 c.c.), con possibilità per il debitore che abbia pagato l'intero debito di esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri al fine di recuperare l'eccesso rispetto alla propria quota (art. 1299 c.c.). Non può dividersi invece l'obbligazione solidale contratta nell'interesse esclusivo di un solo debitore.

In entrambi i casi la solidarietà risponde ad una funzione di rafforzamento dell'interesse creditorio (A. DI MAJO, 1979, 306).

Della dettagliata disciplina offerta dal codice civile per le obbligazioni solidali e in special modo per i rapporti interni tra concreditori e condebitori sono state proposte diverse chiavi di lettura: si sono invocati il principio di parità di trattamento, da cui discenderebbe la presunzione di uguaglianza delle quote per le quali è tenuto ciascuno (art. 1299 c.c.); quello di estensione degli effetti favorevoli agli altri condebitori/concreditori e di non estensione di quelli viceversa sfavorevoli, che opera ad esempio nella disciplina della costituzione in mora (art. 1308) o in quella del riconoscimento del debito (art. 1309); il principio di non propagazione agli altri dei fatti strettamente personali, che ispira il regime delle eccezioni opponibili (art. 1297 c.c.), della transazione (art. 1304 c.c.), degli effetti della sentenza (art. 1306, co. 2°, c.c.); o infine quello di propagazione degli effetti *pro quota*, salva l'impossibilità della divisione, che si ritrova nella compensazione e nella confusione (artt. 1302 e 1303 c.c.).

È stata ad esempio affermata la responsabilità solidale per inadempimento (art. 1218 c.c.) del chirurgo e della clinica privata presso cui questi abbia operato, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui una paziente abbia riportato dei danni per l'omessa disinfezione degli strumenti chirurgici utilizzati in un intervento di liposuzione (Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826). Al contrario non è solidale la responsabilità dei genitori che abbiano violato l'obbligo di vaccinazione della figlia, dovendo ciascuno rispondere della sanzione amministrativa irrogata a titolo personale e secondo i principi previsti dal codice penale in tema di concorso di persone nella determinazione di un evento (art. 110 c.p.; Cass., sez. II, 30 giugno 2006, n. 15088).

La disciplina delle obbligazioni solidali (artt. 1292-1313) è estesa

a quelle indivisibili, in quanto applicabile e salve le norme che il codice civile ad esse espressamente dedica (artt. 1317-1320).

Sono definite in tal modo le obbligazioni aventi ad oggetto «una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura» o volontà delle parti (art. 1316 c.c.), perché ne è impossibile il frazionamento senza alterarne la funzione economica (F.D. BUSNELLI, 1990, 4), ove la qualificazione – poiché riferita ad un modo di essere della prestazione – si distinguerebbe dalla solidarietà, che attiene invece ad un carattere del vincolo tra le parti, o secondo alcuni ad una modalità di attuazione del rapporto (F.D. BUSNELLI, 1979, 6).

Un tipo particolare di obbligazione indivisibile è quella detta «ad attuazione congiunta» (F.D. BUSNELLI, 1979, 332-333; F.D. BUSNELLI, 1990, 7), il cui oggetto è costituito da una molteplicità di prestazioni le une accessorie alle altre e caratterizzate da un adempimento necessariamente simultaneo da parte di tutti gli obbligati, adempimento che produce un risultato qualitativamente diverso dalla somma delle singole prestazioni (es. l'obbligazione di un complesso musicale o di una compagnia di attori).

Sono dette obbligazioni divisibili – o con altra qualificazione comunemente ritenuta più corretta parziarie o «ad attuazione parziaria» (F.D. BUSNELLI, 1990, 5; A. DI MAJO, 1979, 302) – quelle aventi ad oggetto una prestazione divisibile in regime non solidale, per cui «ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte» (art. 1314 c.c.). Ad esse si applica la norma sul diritto del creditore di rifiutare l'adempimento parziale «salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente» (art. 1181 c.c.).

Si parla infine di «obbligazioni collettive» per designare con espressione di sintesi le obbligazioni facenti capo a collettività organizzate non aventi personalità giuridica (condomini, associazioni non riconosciute, comitati, società di persone, ecc.), ove la comunione di interessi ha carattere non occasionale e acquisisce talora rilevanza in norme sulla responsabilità patrimoniale dei gruppi (es. artt. 37, 38, 2267 c.c.), giustificata in sede teorica con il ricorso alla nozione di «soggettività giuridica» (P. RESCIGNO, 1979, 169; G.L. PELLIZZI, 1993; B. CARBONI, 1998).

### 3. *La complessità oggettiva: le prestazioni accessorie e i doveri di protezione*

Le obbligazioni oggettivamente complesse si distinguono in alternative o cumulative, a seconda che le prestazioni dedotte siano tutte dovute o il debitore per liberarsi debba eseguirne una soltanto.

Nelle obbligazioni cumulative i rapporti tra le singole prestazioni dedotte nell'unico rapporto obbligatorio possono atteggiarsi in vario modo: normalmente talune sono subordinate rispetto ad una prestazione principale il cui adempimento è preordinato alla soddisfazione dell'interesse del creditore (art. 1174 c.c.). La subordinazione qualifica variamente la prestazione come preliminare all'esecuzione della principale oppure come integrativa della sua efficacia, perché in ogni caso la prima è causalmente funzionale o strumentale alla seconda, dunque può dirsi rispetto alla principale una prestazione accessoria.

Il "contratto misto" è un'obbligazione ad oggetto complesso che definisce in un unico rapporto alcune prestazioni normalmente oggetto della disciplina di differenti "contratti tipici", o ancora «la combinazione e il mescolamento in un unico contratto di elementi di diversi tipi contrattuali». La natura mista del contratto o delle obbligazioni complesse rievoca la questione dell'individuazione della disciplina applicabile ai contratti atipici, risolta dalla dottrina mediante le teorie della "prevalenza" (o assorbimento), della "combinazione" o "dell'applicazione analogica" (S.O. CASCIO e C. ARGIROFFI, 1988, 4).

Può essere ricostruito come obbligazione ad oggetto complesso il c.d. "contratto di speditività", in cui l'organizzazione sanitaria – pubblica o privata – assume l'obbligazione principale di erogare la prestazione di cura e diagnosi, rispetto a cui hanno carattere accessorio la somministrazione e fornitura di farmaci (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5016), o i servizi alberghieri e di ristorazione, di pulizia o di apprestamento del personale medico, paramedico e ausiliario e delle attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni od emergenze (Cass., sez. III, 28 novembre 2008, n. 24742; Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Trib. Milano, 30 settembre 2009; Trib. Milano, 10 settembre 2007, *P.P. c. Fondazione Centro S. Raffaele*).

Prestazioni che sono accessorie poiché sono esigibili solo in occasione, sul presupposto o a causa della principale, mentre sono irrilevanti a tal fine gli ulteriori elementi essenziali o accidentali dell'obbligazione, come la definizione di un corrispettivo unitario o plurimo che deve essere pagato non importa se ad un unico gestore-debitore oppure ad una pluralità di essi, da parte del degente o con addebito al servizio sanitario nazionale o a terzi come le assicurazioni o i familiari.

Va del pari ritenuta accessoria la prestazione di trasporto disabili svolta da una fondazione che ha stipulato una convenzione con l'U.S.L. per erogare le prestazioni principali di riabilitazione previste dal servizio sanitario nazionale (T.a.r. Sicilia, sez. I, 23 settembre 2002, n. 2525).

Tra le prestazioni che accedono all'obbligazione principale del "contratto di spedalità" vi sono le informazioni al paziente – denominate "consenso informato" – sulla «natura dell'intervento medico e chirurgico, la sua portata ed estensione, i rischi, i risultati conseguibili, le possibili conseguenze negative, la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e i rischi di questi ultimi» (Codice di deontologia medica, artt. 33-38; D.P.C.M. 19 maggio 1995, *Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»*, all. 7, Artt. 5-6). L'obbligo di rispettare «nell'ambito della medicina e della biologia (...), il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge» è affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza del 2000, art. 3, § 2; sull'efficacia della Carta di Nizza: E. FALLETTI, 2009, 73 ss.; A. CELOTTO, 2006, 329 ss.; S. CANTONI, 2005, 781; M. CARTABIA e A. CELOTTO, 2002, 4477 ss.), oltre che nella Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 *per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina*, ratificata dall'Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145, ma non entrata in vigore per il mancato deposito dello strumento di ratifica (artt. 5-9).

Il fondamento di diritto interno è dato direttamente dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., nonché in quanto recettivo degli artt. 11 e 117, co. 1°, come sintesi tra il diritto all'autodeterminazione personale e quello alla salute (Corte cost., 30 luglio 2009, n. 253; Corte cost., 15 dicembre 2008, n. 438; Trib. Milano, sez. IV, 4 marzo 2008; Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; Cass., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791; Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444; Trib. Milano, sez. V, 16 giugno 2008, n. 7772; Trib. Trapani, 20 gennaio 2009; da ultimo: M. FRAZZINI – M. SGROI, 2009, 187 ss.; B. SALVATORE, 2009, 33 ss.; M. RIARIO SFORZA, 2008, 3363 ss.). È previsto espressamente l'obbligo di informazione in tema di interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 maggio 1978, n. 194, art. 14), per donazioni di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche (l. 21 ottobre 2005, n. 219, art. 3, co. 2°) e in materia di procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6); a suo fondamento si richiama poi abitualmente il principio di normale volontarietà delle cure (l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33).

Ha carattere complesso anche la prestazione d'assistenza, che integra di norma un fare frutto di una combinazione di singole attività, così il dovere *ex lege* di istruire la prole minorenni (artt. 147, 279 c.c.) ove si definiscono una pluralità di prestazioni: dei genitori di trasmettere le proprie conoscenze, ma anche di curare affinché i figli minorenni frequentino la scuola giovando delle prestazioni di

pubblico servizio di scuole statali o paritarie (art. 34 Cost.) e assicurando al contempo le prestazioni accessorie dei mezzi economici a tal fine necessari (v. *infra* cap. IX).

Si ritiene integrino prestazioni accessorie anche i c.d. «obblighi di protezione» individuati a carico del debitore quando l'esecuzione della prestazione principale sia suscettibile di provocare o accrescere le occasioni di lesione della sfera di integrità personale o patrimoniale del creditore.

Quando un degente abbia provocato la caduta in corridoio di un altro si è affermata in capo all'ospedale una responsabilità per inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) per violazione dell'obbligazione accessoria di salvaguardia dell'incolumità dei pazienti (Trib. di Monza, 22 ottobre 2001, *Olivari c. Soc. Clinica Zucchi*). Si ha inadempimento dell'obbligazione di trasporto sanitario qualora non si adottino le necessarie misure di sicurezza per il trasporto in autoambulanza, come ove si abbia lasciato assumere al paziente una posizione scorretta con danno alla persona (Cass., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23851); o ancora vi è inadempimento ove l'ospedale manchi nella protezione e vigilanza dei neonati o delle persone sotto effetto di anestetici poiché si trovano in una condizione di «autotutela menomata o mancante» e sono incapaci di proteggersi e provvedere a loro stessi (per rapimento o scomparsa di neonato: Cass., sez. III, 4 agosto 1987, n. 6707; per violazione dell'assistenza al degente caduto da un letto privo di sponde: Trib. Roma, sez. XII, 5 agosto 2004).

Talora la prestazione accessoria a carattere "protettivo" può essere definita contrattualmente o *ex lege* a favore di un terzo che direttamente acquista uno specifico diritto di credito, così il medico che si impegna non soltanto a prestare alla gestante «le cure e le attività necessarie al fine di consentirle una corretta gestazione», ma altresì ad effettuare tutte le prestazioni occorrenti per garantire al feto una nascita indenne. Una volta nato si riconosce a quest'ultimo la capacità giuridica ed i genitori potranno agire in suo nome per far valere l'inadempimento del medico dell'obbligazione assunta nei confronti del neonato (Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488; Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001; Cass., sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503).

#### 4. Il collegamento tra rapporti giuridici. Le prestazioni integrate

Sono detti "collegati" i rapporti giuridici connessi perché l'uno è destinato allo svolgimento o all'attuazione dell'altro, oppure anche solo lo facilita, lo assicura o modifica, senza potersi sempre individuare una dipendenza giuridica di un rapporto rispetto all'altro.

Il collegamento detta le sorti giuridiche dei due rapporti: l'invalidità, l'inefficacia, la rescissione e la risoluzione del primo determinano quella del secondo, così l'inadempimento dell'uno rende a sua volta impossibile l'altro; può imporre la stessa forma giuridica, influenzerne i contenuti o il regime delle eccezioni opponibili (F. MESSINEO, 1962, 52-53). Gli esempi più comuni sono dati dalla garanzia reale, che è unita da un vincolo di accessorietà rispetto al debito garantito, o dai patti parasociali rispetto al contratto societario.

Qualificare invece come "integrate" le prestazioni che mantengono una propria individualità è scelta specifica del settore sanitario e sociale ove viene utilizzata dalle norme di settore al fine precipuo di individuare nei confronti dei gestori sia i debitori del corrispettivo sia la distribuzione dei relativi pesi.

L'integrazione – e non l'unicità – delle prestazioni socio-sanitarie soddisfa contemporaneamente il bisogno sanitario e il bisogno sociale di una stessa persona individua, integrazione che per sintesi il legislatore ha diversamente definito come «prestazioni sanitarie a rilevanza sociale», «prestazioni sociali a rilevanza sanitaria» e «prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria», a seconda del prevalere di una componente rispetto all'altra (d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 3 *septies*, d.lgs. d.P.C.M. 14 febbraio 2001, *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*; v. *infra* cap. IV, cap. IX).

L'integrazione mantiene infatti distinte le componenti con attribuzione della competenza all'amministrazione locale per la definizione delle prestazioni sociali e a quella regionale per le sanitarie, cui segue la distribuzione del corrispondente onere finanziario (per tutti: Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2009, n. 461; Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2009, n. 9; Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2008, nn. 3 e 6; Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2006, n. 111; Cons. St., sez. V, 7 luglio 2005, n. 3741; T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. II, 15 settembre 2005, n. 1384).

##### 5. *Le prestazioni alternative, generiche e con facoltà alternativa*

Sono obbligazioni alternative o disgiuntive quelle in cui siano sin dall'origine dedotte due o più prestazioni e il debitore si liberi eseguendone una soltanto, coesistendo due o più oggetti *in obligatione* ed uno solo *in solutione*.

Trattasi, secondo la ricostruzione prevalente, di un'obbligazione unica con un oggetto plurimo (per la pluralità di obbligazioni: F. GIRINO, 1990, 2), sicché si è evidenziato che solo impropriamente si parla di "obbligazioni alternative" – così come di "obbligazioni pe-

*cuniarie, generiche o indivisibili*” – ponendosi l’alternativa e le altre qualificazioni solo con riferimento alle *prestazioni* che più propriamente sono l’oggetto dell’obbligazione (A. CHECCHINI, 1991, 4).

Costituisce un’obbligazione alternativa – e non un’ipotesi di bene offerto in pagamento (*datio in solutum*: art. 1197 c.c.) – l’appalto di lavori in cui sia previsto dal contratto che il corrispettivo possa consistere in una somma di denaro oppure nell’assegnazione di parte delle opere realizzate (Cass., sez. I, 20 febbraio 2004, n. 3379), come del pari alternativa è la prestazione prevista in una vendita in cui l’acquirente si sia obbligato a saldare il prezzo previa accensione di un nuovo mutuo a suo nome oppure ad accollarsi quello intestato al venditore (Cass., 28 marzo 1988, n. 2616).

La disciplina generale del codice civile (artt. 1285-1291 c.c.) è derogata da alcune ipotesi tipiche: il legato alternativo (art. 665 c.c.), la restituzione di cosa determinata ove deteriorata (art. 2037 c.c.) per alcuni il debito di somma di monete non aventi corso legale nello Stato (art. 1278 c.c.; C. M. BIANCA, 1990, 162) e lo stesso risarcimento del danno ove l’alternativa è tra forma specifica ed equivalente in danaro (A. DI MAJO e B. INZITARI, 1979, 212).

La riduzione, denominata *concentrazione*, delle prestazioni alternative ad una sola – non importa se per caso o volontà – individua la prestazione dovuta ed esclude ogni altra dedotta nell’obbligazione, che si trasforma da complessa in semplice. Ove la pluralità delle prestazioni alternative venga meno per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti si determina la concentrazione dell’obbligazione sull’unica prestazione ancora esigibile, distinguendosi con ciò le obbligazioni alternative dalle facoltative (Cass., sez. lav., 8 maggio 2009, n. 10633; Cass., sez. lav., 16 agosto 2000, n. 10853). La concentrazione volontaria deriva normalmente dalla scelta del debitore, eventualmente anche del creditore o di un terzo, scelta che da taluno è ritenuta un negozio giuridico unilaterale e recettizio poiché chi la esercita dispone della propria posizione giuridica (C. M. BIANCA, 1990, 129), da altri un atto esecutivo preordinato al mero adempimento della prestazione (A. DI MAJO e B. INZITARI, 1979, 218).

L’obbligazione generica (art. 1178 c.c.) – che è un’obbligazione di dare una certa quantità di un bene individuato solo nel genere di appartenenza, ma non ulteriormente specificato – ha in comune con l’obbligazione alternativa un oggetto inizialmente indeterminato. Se nell’obbligazione alternativa la determinazione della prestazione si ha con la concentrazione, nella generica è l’atto di *individuazione* del bene che lo separa dal genere di appartenenza segnandone normalmente il passaggio di proprietà e del relativo rischio.

Nelle obbligazioni generiche l’interesse del creditore alla presta-

zione è senz'altro unitario e va identificato nella disponibilità di cose appartenenti ad un *genus* determinato, non importa quali purché almeno di media qualità, mentre nelle obbligazioni alternative vengono in rilievo interessi differenti del creditore correlati alle diverse prestazioni (A. DI MAJO e B. INZITARI, 1979, 215).

### Bibliografia

- E. BETTI, *Fonti e vicende dell'obbligazione*, in *Teoria generale dell'obbligazione*, Milano, 1954;
- C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, in *Diritto civile*, vol. IV, Milano, 1990;
- F.D. BUSNELLI, voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 329 ss.;
- F.D. BUSNELLI, voce *Obbligazione (IV – obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXI, Roma, 1990;
- S. CANTONI, voce *Unione europea – Trattato di Nizza (Carta dei diritti fondamentali)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, agg. 2005, 776 ss.;
- B. CARBONI, *Status e soggettività giuridica*, Milano, 1998;
- M. CARTABIA e A. CELOTTO, *La giustizia costituzionale in Italia dopo la carta di Nizza*, in *Giur. cost.*, 2002, 4477 ss.;
- S.O. CASCIO e C. ARGIROFFI, voce *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. Giur.*, vol. IX, Roma, 1988;
- A. CELOTTO, *Giudici nazionali e carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?*, in *Giust. amm.*, 2006, 329 ss.;
- A. CHECCHINI, voce *Prestazione (I – diritto civile)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIV, Roma, 1990;
- A. DI MAJO, voce *Obbligazione I) Teoria generale*, in *Enc. Giur.*, vol. XXI, Roma, 1990;
- A. DI MAJO, voce *Obbligazione solidali*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 297 ss.;
- A. DI MAJO e B. INZITARI, voce *Obbligazioni alternative*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 212 ss.;
- E. FALLETTI, voce *Carta di Nizza (carta europea dei diritti fondamentali)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., agg. 2009, Torino, 73 ss.;
- M. FRAZZINI e M. SGROI, *Le obbligazioni del medico e il consenso informato*, in *Ragiusan*, 2009, fasc. 299/300, 180 ss.;
- F. GIRINO, voce *Obbligazione (III – obbligazioni alternative e facoltative)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXI, Roma, 1990;
- F. MESSINEO, voce *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, 48 ss.;
- G.L. PELLIZZI, voce *Soggettività giuridica*, in *Enc. giur.*, 1993, Roma, vol. XXIX;
- P. RESCIGNO, voce *Obbligazioni (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 133 ss.;
- M. RIARIO SFORZA, *Obblighi di protezione e consenso informato nella responsabilità medica*, in *Giur. merito*, 2008, vol. IV, 2008, 3363 ss.